

## Le Pensioni nel 2017

Nel 2017 l'età per andare in pensione, per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica obbligatoria, subisce alcuni cambiamenti rispetto al 2016.

E' bene precisare subito che i requisiti generali previsti dalla Riforma Fornero del 2012 non vengono mutati.

Per centrare l'uscita è necessario perfezionare almeno **66 anni e 7 mesi di età** (65 anni e 7 mesi le lavoratrici dipendenti del settore privato, 66 anni e 1 mese le autonome) unitamente a **20 anni di contributi** (pensione di vecchiaia) oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, **42 anni e 10 mesi di contributi** (41 anni e 10 mesi le donne) (pensione anticipata).

---

Dal 1° maggio 2017

però i lavoratori precoci, cioè coloro che hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età, e che si riconoscono in alcuni profili di tutela potranno godere del pensionamento anticipato a **41 anni di contributi** a prescindere dall'età anagrafica.

Sempre dal 1° maggio 2017

i lavoratori che hanno compiuto il **63° anno** di età potranno, inoltre, godere dell'APE Sociale, per raggiungere l'età necessaria per la pensione di vecchiaia. Questi strumenti, è bene ricordarlo, non sono una pensione ma una sorta di reddito ponte che viene erogato dallo Stato (nell'APE sociale).

---

### OPZIONE DONNA

Per effetto di una modifica contenuta nella legge di bilancio 2017 viene consentita l'uscita anche delle lavoratrici che hanno raggiunto i **57 anni** età unitamente a **35 anni di contributi** entro il 31.12.2015 a condizione che optino per la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cd. opzione donna).

---

### Lavoratori in possesso di contribuzione **SOLO** dopo il 31.12.1995

Pensione anticipata **42 anni e 10 mesi di contributi** (41 anni e 10 mesi le donne) oppure **anni 63 e mesi 7 con 20 anni di contributi** effettivi a condizione che l'importo della pensione sia 2,8 volte l'assegno sociale (€ 1250)

Pensione di vecchiaia anni 66 e mesi 7 e 20 anni di contribuzione a condizione che l'importo della pensione sia 1.5 volte l'assegno sociale (€ 670) oppure a prescindere dall'importo della pensione anni 70 e mesi 7 con 5 anni di contributi.

---

## TOTALIZZAZIONE

La totalizzazione rimane opzione alternativa alla ricongiunzione dei contributi ed al cumulo contributivo.

Prevede il calcolo contributivo del trattamento finale, **salva la condizione** di maturazione all'interno di una delle posizioni assicurative di un diritto autonomo a pensione.

I requisiti di accesso tramite la totalizzazione sono:

- 40 anni e 7 mesi di contributi a prescindere dall'età con finestra mobile di 21 mesi (decorrenza pensione) oppure
  - 65 anni e 7 mesi di età e 20 di contributi con finestra mobile di 18 mesi
- 

## CUMULO GRATUITO

Dal 1° gennaio 2013 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO - comprese, dal 1° gennaio 2017, le Casse libero-professionali - possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione.

Ciò a condizione che:

- non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni;
- non posseggano i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del cumulo.
  
- La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:
  - di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
  - anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel triennio 2016-2018, (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti);
  - per inabilità;
  - ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.

**Il criterio di calcolo dell'assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio pro-rata, con le regole in vigore in ciascuna gestione.**

**A differenza** di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita a 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità), la pensione (vecchiaia/anzianità) ottenuta grazie all'istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul

cumulo devono avere decorrenza successiva al 1° febbraio 2013 (successiva al 1° febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

---

## **TRATTAMENTI DI INVALIDITA'**

Sono previsti distinte prestazioni: la pensione di inabilità, la pensione per inabilità a proficuo lavoro/alla mansione, la pensione di privilegio.

### **Pensione d'inabilità art. 2 c. 12 L. 335/95**

E' la stessa prestazione prevista per i dipendenti del settore privato. Il soggetto riconosciuto inabile, che si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ha diritto ad una pensione costituita dal trattamento effettivamente maturato sulla base della contribuzione versata, maggiorato di una quota pari a quella che avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare sino all'età di 60 anni (uomini e donne), entro il limite di 40 anni. Ai fini del perfezionamento del diritto la pensione di inabilità è richiesto il possesso di un minimo di 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 anni presenti nel quinquennio precedente la presentazione della domanda.

### **Pensione per inabilità a proficuo lavoro / alla mansione**

Il dipendente può essere collocato a riposo a seguito di accertamento dello stato di salute se viene riscontrata una delle seguenti condizioni: inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, ovvero inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte. Indipendentemente dall'età anagrafica, il diritto al trattamento di pensione richiede almeno:

- 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro;
- 19 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio utile, in caso di collocamento a riposo per inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte.

Gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio hanno diritto a pensione di inabilità se hanno almeno 15 anni di servizio effettivo (14 anni, 11 mesi e 16 giorni).